



Comune di Montese

REG. INT. del

**CONCESSIONE IN GODIMENTO ALL'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI"
DEL COMPLESSO ORGANIZZATO DI BENI, MOBILI ED IMMOBILI, RAPPORTI
GIURIDICI E DIRITTI COSTITUENTI I COMPENDEI FUNZIONALMENTE ORGANIZZATI
PER LA PRODUZIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
DI MONTESE: "PICCOLE MANI**

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

a) il **COMUNE DI MONTESE** (MO), in seguito indicato anche, per brevità, "Comune" o "Concedente", con sede legale e domicilio fiscale in Montese - con sede legale e domicilio fiscale in Montese (MO) alla Via Panoramica, 60 - C.F. 00273460360, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montese, Sig. Matteo Deluca, nato a Pavullo nel Frignano (MO), il 25/01/1993 il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 79 del 18 luglio 2022 e dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del medesimo Comune;

E

b) l "**ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini***", in seguito indicata anche, per brevità, "ASP", con sede legale e domicilio fiscale in Vignola (MO) - Via Libertà 823 - C.F. e P.I. 0309960365, nella persona della Direttrice Paola Covili, nata a Pavullo nel Frignano (MO) il 24/12/1966, domiciliata

per la sua carica presso l'ASP stessa, la quale, interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25 del 18 luglio 2022 e dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza dell'ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*;

PREMESSO CHE

- al termine del percorso previsto dalla normativa regionale, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 1815 del 16.12.2006, ha disposto la costituzione, nella zona sociale di Vignola, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Giorgio Gasparini", nata dalla trasformazione delle IPAB Casa Protetta "F. Roncati" di Spilamberto e "O.P. Casa Protetta per anziani" di Vignola e dal conferimento, da parte degli Enti pubblici territoriali, della gestione dei servizi già conferiti e affidati al Co.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Vignola, il cui scioglimento è avvenuto il 31 dicembre 2006;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 6 marzo 2015, su proposta dell'Assemblea dei Soci di cui alla deliberazione n. 8 del 22 dicembre 2014, è stata approvata la modifica statutaria in materia di semplificazione degli organi, con introduzione dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, coerentemente a quanto previsto all'articolo 4 della L.R. n. 12 del 26 luglio 2013, "*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona*";
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.03.2018, ad oggetto "*Progetto di riorganizzazione welfare locale - Provvedimenti*" è stato condiviso, per quanto di competenza, il progetto approvato dalla Giunta con deliberazione n. 9 del 18.01.2018, disponendo, tra l'altro, il conferimento da Unione ad ASP della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta, con decorrenza 1.09.2018, mantenendo in capo all'Unione le funzioni di programmazione ed accesso;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27.03.2018, vista la deliberazione in pari data del Comitato di Distretto n. 6, ad oggetto: "*Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari di cui Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 – Individuazione unitarietà della gestione pubblica nel Distretto di Vignola e approvazione del Programma di riordino*", viene approvato l'Accordo di Programma tra l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e l'Ausl di Modena, per

l'adozione del "Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Vignola", nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto, e, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, e si prevede di completare il riordino gestionale attraverso il conferimento, all'unica forma gestionale pubblica, anche della gestione diretta dei servizi educativi per la prima infanzia;

- alla luce degli sviluppi organizzativi citati e della storia più che decennale dell'ASP, l'Assemblea dei Soci ha ritenuto opportuno e necessario, con propria deliberazione n. 7 del 30.08.2018, ad oggetto "*Statuto dell'ASP Giorgio Gasparini – proposta di modifica*" procedere a modificare lo Statuto, al fine di adeguarlo al nuovo assetto istituzionale emerso dal processo di riordino descritto e di aggiornarne i contenuti, modificando, fra l'altro, la denominazione, da Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" ad "ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini";

- con delibera della Giunta Regionale n. 1897 del 12 novembre 2018, ad oggetto "*Approvazione modifica statutaria dell'ASP Terre di castelli – Giorgio Gasparini con sede a Vignola (MO)*" detta modifica statutaria è stata approvata dalla Regione Emilia Romagna;

- con deliberazione del Consiglio n. 8 del 27/02/2019 il Comune di Montese (MO), ha approvato la nuova Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Montese, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli

- *Giorgio Gasparini*;

- detta Convenzione:

- Per quanto attiene ai servizi in gestione ASP all'art. 1 definisce gli ambiti di attività ed i settori di intervento conferiti, tra i quali l'educativo;
- per quanto attiene all'utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà degli Enti soci, destinati alla realizzazione dei servizi di ASP, all'art. 4 stabilisce quanto segue:

"Gli Enti soci condividono, in linea di principio, che non sia necessario né opportuno trasferire ad ASP la proprietà dei propri beni immobili utilizzati per l'erogazione di servizi la cui gestione è conferita ad ASP; di tali beni, pertanto, viene conferito ad ASP il solo utilizzo, remunerato secondo la disciplina regionale in materia di accreditamento, qualora si tratti di immobile sede di servizio accreditato, e regolamentato nello specifico contratto di servizio; oppure rinviando a specifico atto di concessione dell'Ente proprietario, qualora si tratti di immobile sede di servizio non accreditato.

Gli atti di concessione di cui al comma 1 e i contratti di servizio, in caso di servizio accreditato, disciplinano i rapporti economici e la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative ai beni concessi, nonché l'impegno di provvedervi con diligente tempestività, al fine di garantire l'adeguata conservazione degli stessi, nonché la rispondenza delle strutture in oggetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.”;(omissis) Di norma, ai beni mobili necessari ai servizi e/o alle attività, ed alla loro manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, ASP provvede direttamente, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite negli accordi bilaterali tra Enti soci proprietari ed ASP, in caso di sedi conferite in uso”.

- con deliberazione n. 2 del 28.04.2022 il Consiglio Comunale di Montese ha deliberato di:
- istituire a Montese un Piccolo Gruppo Educativo individuando la sede dello stesso in parte dei locali dell'ostello comunale ubicato in via Lama n. 107;
- affidare, in ossequio a quanto deliberato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 26/03/2018, la gestione del suddetto PGE all'ASP Terre di Castelli G.Gasparini;
- approvare il "Regolamento per l'accesso e il funzionamento del piccolo gruppo educativo" quale risulta dal testo posto in allegato alla stessa deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/05/2022 è stato approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Montese e l'ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" per la gestione del servizio per la prima infanzia "piccolo gruppo educativo" (PGE);
- all'art. 8 del suddetto contratto di servizio è previsto che i beni mobili e immobili necessari per lo svolgimento dell'attività siano concessi in godimento dal Comune di Montese proprietario ad ASP con separato atto;
- il Comune di Montese, in ragione di quanto sopra e in conformità a quanto statuito con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18/07/2022, per la produzione ed erogazione dei servizi educativi per l'infanzia da parte di ASP, nella fattispecie servizio **Piccolo Gruppo Educativo**, concede il pieno godimento dei beni, diritti e rapporti giuridici già organicamente preposti al loro svolgimento;
- nel complesso dei beni è presente l'immobile di proprietà del Comune di Montese (MO) ubicato in Montese, Via Lama n. 107, censito al NCEU del Comune di Montese al foglio 60

mapp. 504, destinato a Ostello e, per la parte interessata, destinato a PGE.

- ASP, a sua volta, intende ricevere al medesimo titolo i predetti compensi alle condizioni più oltre specificate;

RICHIAMATI

- la Delibera di Giunta del Comune di Montese n. 79 del 18/07/2022 (approvazione del presente Accordo);

- la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25 del 18/07/2022 (di approvazione del presente Accordo)

Tutto quanto sopra premesso, considerato e richiamato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse e i richiami, nonché tutti gli atti e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione amministrativa.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente concessione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune di Montese e ASP in merito al godimento dei compensi destinati dal Comune stesso all'ASP per la gestione del Piccolo Gruppo Educativo denominato "Piccole Mani".

2. Il Comune di Montese concede quindi in godimento all'ASP Terre di Castelli, che ad identico titolo accetta, il complesso organizzato di beni, mobili ed immobili, rapporti giuridici e diritti costituenti i Compendi funzionalmente organizzati per la produzione ed erogazione del servizio Piccolo Gruppo Educativo. Nel complesso dei beni è presente l'immobile sito in Montese, Via Lama, n. 107 – identificato al NCEU del Comune di Montese al Foglio 60 mapp. 504 – come da apposita planimetria di cui al successivo art. 4, di cui è proprietario, ai patti e alle condizioni riportati nella presente concessione.

3. Sono parte dei Compendi che precedono tutti i beni strumentali individuati e descritti nel verbale di consistenza di cui al successivo art. 5.

4. ASP prende in carico i beni in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodirli e conservarli con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnarli alle scadenze previste, nelle stesse condizioni di stato in cui sono stati conferiti, fatto salvo il deperimento d'uso.

ART. 3 - REFERENTI

Referenti, per tutto quanto forma oggetto di questa concessione, sono rispettivamente:

- per il Comune, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montese
- per l'ASP, il Servizio Educativo per la Prima Infanzia

ART. 4 - LOCALI E DESTINAZIONI D'USO

1. L'immobile di cui al precedente articolo 2, è identificato al NCEU del Comune di Montese al Foglio 60 mapp. 504, come da planimetria allegata al presente atto (Allegato "A") per costituirne parte integrante e sostanziale, ed è destinato a Ostello nonchè, per la parte interessata, a PGE.

2. I compendi ed i beni tutti oggetto della presente concessione sono espressamente destinati all'esercizio delle attività indicate al precedente art. 2; qualunque modifica all'utilizzo degli stessi dovrà essere approvata dal Comune e proposta allo stesso dal referente per l'ASP di cui all'art. 3 del presente contratto.

4. Il Comune metterà a disposizione dell'ASP le documentazioni e le certificazioni riguardanti l'immobile in oggetto, attestanti i requisiti di idoneità della struttura al fine di ottemperare alle norme vigenti, anche in materia di requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia.

ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI E DEI BENI MOBILI

1. I compendi di cui alla presente concessione ed in particolare i locali, gli arredi e le attrezzature in essi presenti di proprietà comunale, nonché l'area cortiliva vengono consegnati nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali vigenti ed in particolare dalla DGR 1564/2017 – allegato A) *Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione* e secondo quanto indicato nel "verbale di consegna e di consistenza", redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato, nel quale sono descritti i beni immobili e mobili concessi ed il relativo stato di consistenza e di conservazione, dal quale risulta che l'ASP è costituita custode degli stessi. Tale verbale è redatto in duplice esemplare e conservato agli atti dei rispettivi Servizi di competenza.

2. Al termine della concessione i compendi ed i beni tutti che li compongono dovranno ritornare nella incondizionata disponibilità del Concedente nella loro originaria consistenza (o in seguito modificata ai sensi del successivo art. 8) e fatto salvo il deperimento fisico – tecnico derivante dal loro utilizzo, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dei beni stessi.

3. Asp procede all'acquisto degli arredi interni ed esterni, delle strutture per il gioco e dei giochi necessari all'allestimento degli spazi del Piccolo Gruppo Educativo ed allo svolgimento delle attività educative, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali vigenti ed in particolare dalla DGR 1564/2017 – allegato A) *Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione.*

ART. 6 – DURATA

1. La presente concessione, essendo il Piccolo Gruppo Educativo un servizio sperimentale ed innovativo, avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione e termine il 30/06/2025, e potrà essere rinnovata, per successivi 5 anni (o per un periodo differente) previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberativi dei relativi atti, sempre che, una delle due parti, entro 12 mesi dalla data della scadenza, non abbia provveduto a comunicare la necessità di variazioni.

2. Resta inteso che in caso di variazioni relative alla gestione delle attività cui il complesso dei compendi destinato, nonché di quelle conferite all'ASP, cesseranno gli effetti della presente concessione con conseguente riconsegna al Comune degli stessi, ai sensi del precedente art. 5.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Quale corrispettivo per il godimento dei Compendi e così per l'utilizzo di tutti i beni che li compongono, viene pattuito un canone annuo di euro € 8.650,00 (ottomilaseicentocinquantaeuro), oltre IVA nella misura di legge, commisurato al 3% del valore di ricostruzione dei beni immobili ed al 20% del valore residuo risultante da inventario per i beni mobili, da aggiornarsi in caso di modifica del compendio come sopra individuato;

2. Il corrispettivo è pagato da parte dell'ASP in rate semestrali posticipate, rispettivamente entro il 28/02 e 31/08 di ogni anno, dietro presentazione da parte del Comune di apposita fattura.

ART. 8 – SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

1. E' a carico di ASP ogni onere e spesa di gestione derivante dal godimento dei compendi, nonché ogni onere e spesa di funzionamento, custodia e conduzione, inclusa la spesa relativa allo smaltimento dei rifiuti.

2. Le parti concordano che le utenze (energia elettrica-gas-acqua) siano in carico al Comune proprietario che ne assume la titolarità ed i relativi costi, ivi compresi gli interventi periodici in materia di sicurezza e salute.

3. Le parti concordano che la manutenzione ordinaria dell'immobile ceduto e dei beni mobili di

proprietà comunale ivi collocati, intesa come l'insieme degli interventi riparativi di piccola manutenzione necessari per deterioramenti prodotti dall'uso, o derivanti da vetustà o da caso fortuito, restano in capo al Comune proprietario, che vi provvede direttamente con risorse proprie e si impegna ad intervenire con diligente tempestività, al fine di garantire l'adeguata conservazione dei beni, nonché la rispondenza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ottica della tutela della salute e del benessere degli utenti e degli operatori.

4. Restano in capo al Comune anche la manutenzione delle aree circostanti l'immobile e lo sgombero neve delle vie d'accesso e dei parcheggi. Per tutte le manutenzioni sopra dette, il Comune potrà provvedere con personale proprio o avvalendosi di soggetti terzi nelle forme di legge.

5. Spetta ad ASP la manutenzione ordinaria degli arredi interni ed esterni, delle strutture per il gioco e dei giochi propri. ASP si obbliga a mantenere funzionanti e/o eventualmente a sostituire e migliorare gli arredi e le attrezzature, anche di proprietà comunale, affinché le stesse siano idonee ed adeguate allo svolgimento del servizio.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Tutti gli oneri e le spese relativi alla manutenzione straordinaria rimangono in capo al Comune concedente.

2. L'ASP è tenuta a segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

3. Di norma gli interventi di manutenzione straordinaria sono programmati e posti in essere dal Comune in accordo con ASP, al fine di contenere per quanto possibile il disagio nell'erogazione del servizio e garantire condizioni di sicurezza all'utenza.

4. In caso di necessità di manutenzione straordinaria con carattere d'urgenza l'ASP, previo tempestivo avviso al Comune, potrà provvedere direttamente ponendo in capo alla proprietà gli oneri conseguenti.

5. Qualora si verificassero condizioni di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti, tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire senza preventiva autorizzazione da parte dell'ASP, ma dandogliene tempestiva informazione, al fine di consentire l'eventuale interruzione del servizio.

Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con ASP, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza.

ART. 10 - TRASFORMAZIONI

1. E' fatto divieto all'ASP di apportare modifiche e trasformazioni alle parti edili ed impiantistiche.
2. Qualora si rendessero necessari interventi di trasformazione o migliorie per modifiche o aggiornamenti alle destinazioni d'uso, intervenute dopo la consegna, questi sono di competenza del Comune concedente.

ART. 11 - CUSTODIA DEI LOCALI E RESPONSABILITÀ

1. L'ASP custodisce i compendi concessi, assumendo tutti gli obblighi inerenti alla salvaguardia, alla migliore conservazione del patrimonio comunale e all'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura.
2. L'ASP inoltre dovrà consentire al Comune, tramite propri tecnici o funzionari, di accedere alle strutture, al fine di verificarne lo stato, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso.
3. Qualora particolari situazioni facessero ragionevolmente presupporre l'esistenza di rischi per l'incolumità di dipendenti, utilizzatori o chiunque altro, l'ASP ne interromperà immediatamente l'uso, in tutto o in parte, avvertendo tempestivamente il Comune e prendendo le precauzioni del caso.
4. Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'espletamento del servizio e delle conseguenti attività, svolte con utilizzo dei compendi, sono a carico di ASP. L'ASP garantisce la copertura - mediante adeguate polizze - per eventuali danni ad operatori / dipendenti / o terzi o a beni di cui dovesse essere civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza della gestione del servizio.
5. L'accertamento degli eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'ASP. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune.
6. Considerato che locali, strutture, mobili ed altri beni affidati dal Comune sono assicurati a cura del Comune medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori e il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificamente riportata espressa clausola di rinuncia

(salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'ASP per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, l'ASP a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'ASP stessa, da essa tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna, nell'ambito delle polizze da essa stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà, che includano anche la garanzia "ricorso terzi", ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

ART. 12 – REVOCA E RISOLUZIONE

1. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la presente concessione previo accordo sui tempi e sulle modalità di riconsegna dei compendi.

In tal caso, oltre a quanto previsto dall'art. 10, si provvederà al rimborso della quota parte di corrispettivo per il mancato periodo di godimento, se dovuta.

2. Nel caso in cui cessi l'esigenza da parte di ASP del godimento del complesso dei compendi di cui al presente Accordo, si avrà la risoluzione della presente concessione.

I termini della riconsegna, in particolare per quanto riguarda i tempi e lo stato dei locali, saranno definiti per iscritto dai referenti dei due Enti di cui al precedente art. 3.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente concessione avverranno tramite pec ai seguenti indirizzi:

- Comune di Montese: comunemontese@cert.comune.montese.mo.it
- ASP Terre di Castelli – *Giorgio Gasparini*: aspvignola@pec.it

ART. 14 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

La Convenzione ha ad oggetto prestazioni di servizi imponibili all'I.V.A. ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 633/72 e, dunque, in caso di registrazione la presente scrittura sarà soggetta all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

Il presente atto è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B al DPR 642/1972.

Art. 15 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alla normativa vigente

in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, valida alla data dell'apposizione della firma.

COMUNE DI MONTESE

ASP TERRE DI CASTELLI *GIORGIO GASPARINI*

Il Responsabile

La Direttrice

Matteo Deluca

Paola Covili

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente atto, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 dichiarano di approvarle espressamente e consapevolmente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, valida alla data dell'apposizione della firma.

COMUNE DI MONTESE

ASP TERRE DI CASTELLI *GIORGIO GASPARINI*

Il Responsabile

La Direttrice

Matteo Deluca

Paola Covili